

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AATO VERONESE**

**Decreto n. 17 del 15 aprile 2013**

**Oggetto: Applicazione della Convenzione di affidamento della gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Veronese, "Area del Garda" - Diffida ad adempiere.**

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche", che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a nuovi enti, denominati Consigli di Bacino, sostitutivi delle attuali AATO;

VISTO in particolare l'art. 13, comma 6 della predetta legge n. 17/2012, il quale prevede che "I Consigli di bacino subentrano in tutte le obbligazioni attive e passive delle Autorità d'ambito ed assorbono il personale in servizio presso le medesime, in conformità alla disciplina vigente";

VISTA la DGRV n. 1006 del 05.06.2012, che approva lo schema di convenzione per la cooperazione tra i Comuni costituenti i nuovi Consigli di Bacino e che stabilisce altresì la tempistica per l'approvazione degli atti necessari alla istituzione dei Consigli medesimi;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Veneto n. 218 del 21.12.2012 che, in applicazione dell'art. 13, comma 2 della Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17, ha nominato i Presidenti delle attuali Autorità d'Ambito, quale Commissari straordinari per l'esercizio, nelle more della piena operatività dei Consigli di bacino, delle precedenti mansioni nell'ATO di competenza avvalendosi della struttura operativa delle attuali Autorità d'Ambito, del personale dirigente e dei Revisori dei Conti in servizio alla data del 1° gennaio 2013;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Veneto n. 29 del 22.3.2013, con il quale è stato prorogato l'incarico ai Commissari straordinari individuati con precedente Decreto n. 218 del 21.12.2012 per ulteriori 90 giorni a partire dalla scadenza dell'incarico fissata dal medesimo provvedimento (e quindi sino al 29 giugno 2013);

VISTO il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183 e 184 E 192;

VISTO il vigente Statuto dell'AATO Veronese;

VISTI ancora:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii., che, nella Parte III, disciplina l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato;
- la Legge Regionale del 27 marzo 1998 n. 5, che individua gli Ambiti Territoriali Ottimali, disciplinando le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni e le Province ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti Locali medesimi e i Soggetti Gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i servizi idrici integrati;

- in particolare, l'art. 8, comma 7 della predetta LR n. 5/98, il quale dispone che non siano ammesse a regime di salvaguardia le gestioni in economia;
- in particolare, ancora, l'art. 11 della LR n. 5/98, il quale testualmente prescrive che *“entro sessanta giorni dal subentro dei nuovi soggetti gestori, gli enti locali proprietari partecipanti all'ambito provvedono allo scioglimento delle gestioni non salvaguardate. In caso di inadempimento da parte degli enti locali proprietari, provvede, previa diffida, l'Autorità d'Ambito competente”*;
- l'art. 13 della L.R. n. 17/2012 in forza del quale le Autorità d'Ambito continuano ad operare, fino alla loro cessazione, sulla scorta delle disposizioni della L.R. n. 5/98 (anche se abrogata dalla medesima L.R. n. 17/2012);

RITENUTO che continuano pertanto a spettare all'AATO Veronese i poteri di cui al citato art. 11 della Legge Regionale n. 5/98;

PREMESSO che:

- l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veronese è un consorzio tra Enti locali istituito, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 27 marzo 1998 n. 5, con atto Rep. n. 37148 del 7 gennaio 2003, giusta deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 7 del 23 maggio 2002, esecutiva;
- in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 5/1998, l'Assemblea d'Ambito (con deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2004, esecutiva) ha dato avvio alla procedura di organizzazione della gestione del servizio idrico integrato sul territorio dell'ATO Veronese individuando due aree territorialmente omogenee sulle quali procedere alla gestione del servizio idrico a regime, mediante due società di gestione, con la suddivisione del territorio dell'Ambito in due aree, definite come segue:
  1. AREA DEL GARDA, comprendente il territorio dei comuni dell'area Baldo – Garda, e precisamente: Affi, Bardolino, Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte Baldo, Garda, Lazise, Pastrengo, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Torri del Benaco, Malcesine, San Zeno di Montagna, Valeggio sul Mincio;
  2. AREA VERONESE: comprendente il territorio dei restanti comuni dell'ATO Veronese;
- con successive deliberazioni n. 1 e n. 2 del 4 febbraio 2006, esecutive, l'AATO Veronese ha affidato - per la durata di 25 anni dal momento della sottoscrizione della Convenzione - la gestione del servizio idrico integrato nel territorio dell'Area Veronese e dell'Area del Garda (così come definite dalla sopra citata deliberazione n. 6/2004) rispettivamente alle due società di gestione a regime Acque Veronesi Scarl e Azienda Gardesana Servizi SpA;
- il contratto di affidamento ad Azienda Gardesana Servizi SpA della gestione del servizio idrico integrato nell'Area del Garda è stato sottoscritto il giorno 15 febbraio 2006: da tale data l'affidamento si può considerare a tutti gli effetti concesso in via definitiva e dalla stessa data hanno iniziato a decorrere quindi le obbligazioni contrattuali nei confronti dell'AATO Veronese;

CONSIDERATO che:

- i Comuni di Caldiero, Illasi, Mezzane di Sotto, Selva di Progno, Brentino Belluno e Costermano, ad oggi, erogano alla propria popolazione il servizio idrico integrato in condizione di illegittimità, in quanto gli stessi, in violazione dell'art. 9 della legge n. 36/1994 (ora trasfusa nel Decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006, Testo unico dell'ambiente), in violazione della Legge Regionale n. 5/1998 (ora sostituita dalla Legge Regionale n. 17/2012) ed in violazione delle deliberazioni di Assemblea d'Ambito n. 1 e n. 2 del 4 febbraio 2006, a distanza di sette anni dall'affidamento a regime, non hanno ancora trasferito la gestione del servizio alle società Azienda Gardesana Servizi SpA e Acque Veronesi Scarl;
- l'Assemblea dell'AATO Veronese, in sede di approvazione annuale delle tariffe del servizio idrico integrato, ha costantemente intimato ai Comuni di Caldiero, Illasi, Mezzane di Sotto, Selva di Progno, Brentino Belluno e Costermano di trasferire la gestione del servizio alle due società di gestione a regime (deliberazioni di Assemblea d'Ambito n. 15 e n. 16 del 22 dicembre 2008, n. 14 e 15 del 14 dicembre 2009, n. 9 e 10 del 22 dicembre 2010, n. 7 e 8 del 20 dicembre 2011);

DATO ATTO che:

- con deliberazione n. 10 del 19 dicembre 2012, esecutiva, l'Assemblea dell'AATO Veronese ha intimato i medesimi Comuni di Caldiero, Illasi, Mezzane di Sotto, Selva di Progno, Brentino Belluno e Costermano a dare avvio, entro e non oltre la data del 31 gennaio 2013, alla procedura per il trasferimento della gestione del servizio idrico integrato ad Acque Veronesi Scarl e Azienda Gardesana Servizi SpA;
- a seguito della notifica di tale intimazione, in data 29 gennaio 2013 l'AATO Veronese ed i Sindaci dei sei predetti Comuni hanno organizzato un incontro al fine di esaminare i vari interessi pubblici coinvolti in relazione al trasferimento della gestione del servizio idrico integrato alle due società di gestione Acque Veronesi Scarl e Azienda Gardesana Servizi SpA;
- a seguito della riunione del 29 gennaio e a riscontro delle successive note inviate dai Sindaci dei Comuni di Brentino Belluno e Costermano, l'AATO Veronese ha convocato (nota prot. n. 211 del 7 febbraio 2013) un ulteriore incontro il giorno 12 febbraio 2013, il quale, tuttavia, è stato concordemente rinviato dalle parti;
- con nota del 27 marzo 2013, prot. n. 0471.13, l'AATO Veronese ha quindi convocato una ulteriore riunione per il giorno 4 aprile 2013 presso gli uffici di Azienda Gardesana Servizi SpA invitando a parteciparvi i Comuni di Brentino Belluno e Costermano;

DATO ATTO che:

- all'incontro del 4 aprile 2013 era presente, oltre all'AATO Veronese ed alla società Azienda Gardesana Servizi SpA, solamente il Comune di Costermano, in quanto il Comune di Brentino Belluno risultava assente;

- nel corso di tale incontro le parti presenti hanno discusso circa la possibilità di addivenire ad un accordo per definire i rapporti con Azienda Gardesana Servizi SpA, relativi al subentro nella gestione del servizio idrico integrato;
- tuttavia, alla data odierna non è stato ancora raggiunto alcun accordo circa il trasferimento della gestione del servizio idrico integrato alla società di gestione Azienda Gardesana Servizi Spa, né con il Comune di Costermano, né tanto meno con il Comune di Brentino Belluno;

RITENUTO quindi, alla luce di quanto emerso nel corso degli incontri di cui sopra, ed in considerazione del tempo ormai trascorso dal termine già fissati con deliberazione di Assemblea n. 10/2012, di diffidare - ai sensi del combinato disposto di cui ai sopra citati art. 8, comma 7 della LR n. 5/98, art. 11 della LR n. 5/98, e art. 13 della L.R. n. 17/2012 – i Comuni di Brentino Belluno e Costermano ad adempiere, entro il 31 maggio 2013, al trasferimento della gestione del servizio idrico integrato alla società di gestione Azienda Gardesana Servizi SpA;

CONSIDERATO che sia il Comune di Costermano che il Comune di Brentino Belluno hanno già provveduto all'acquisto delle quote del capitale sociale della società di gestione Azienda Gardesana Servizi SpA e che pertanto non si ravvedono motivazioni di ordine economico - finanziario relativi al bilancio delle due amministrazioni che potrebbero giustificare il protrarsi delle procedure di trasferimento del servizio idrico integrato ad Azienda Gardesana Servizi SpA;

PRECISATO che l'adempimento che viene richiesto entro il 31 maggio 2013 dovrà essere formalizzato da parte di ciascuno dei Comuni di Costermano e Brentino Belluno, attraverso un idoneo provvedimento amministrativo - così come previsto dalle rispettive norme statutarie comunali - che disponga:

- il trasferimento ad Azienda Gardesana Servizi SpA della gestione del servizio idrico integrato e di tutti gli impianti e di tutte le reti afferenti al servizio idrico integrato, nonché di tutta la documentazione amministrativa e tecnica necessaria;
- l'approvazione di un programma industriale di subentro nella gestione, preventivamente predisposto da ciascuno dei Comuni interessati di concerto con la società di gestione Azienda Gardesana Servizi SpA;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*;

DATO ATTO che in ordine al presente provvedimento sono stati espressi pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

## **DECRETA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente riportate e facenti parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento:

1. DI DIFFIDARE i Comuni di Costermano e Brentino Belluno ad adempiere, entro il termine del 31 maggio 2013, al trasferimento della gestione del servizio idrico integrato alla società Azienda Gardesana Servizi SpA, affidataria della gestione del servizio idrico integrato nell'Area del Garda di questo Ambito, ai sensi della Convenzione sottoscritta in data 15 febbraio 2006, giusta deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 2 del 4 febbraio 2006, esecutiva.

2. DI PRECISARE che il predetto adempimento dovrà essere formalizzato da parte di ciascuno dei Comuni di Costermano e Brentino Belluno, attraverso un idoneo provvedimento amministrativo - così come previsto dalle rispettive norme statutarie comunali - che disponga:
  - il trasferimento ad Azienda Gardesana Servizi SpA della gestione del servizio idrico integrato e di tutti gli impianti e di tutte le reti afferenti al servizio idrico integrato, nonché di tutta la documentazione amministrativa e tecnica necessaria;
  - l'approvazione di un programma industriale di subentro nella gestione, preventivamente predisposto da ciascuno dei Comuni interessati di concerto con la società di gestione Azienda Gardesana Servizi SpA.
3. DI DIFFIDARE altresì la società di gestione Azienda Gardesana Servizi SpA concludere le attività necessarie alla predisposizione e approvazione, da parte dei propri organi societari, del piano industriale di subentro nelle gestioni dei Comuni di Costermano e Brentino Belluno entro e non oltre il 20 maggio 2013, e comunque in tempo utile per permetterne l'approvazione da parte dei predetti comuni entro il termine di cui al punto 1 del presente decreto.
4. DI STABILIRE che decorso inutilmente il termine di cui al punto 1 del presente decreto, l'AATO Veronese provvederà - ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 8, comma 7 della LR n. 5/98, art. 11 della LR n. 5/98, e art. 13 della L.R. n. 17/2012 - allo scioglimento delle gestioni del servizio idrico integrato effettuata dai Comuni di Costermano e Brentino Belluno.
5. DI NOTIFICARE il presente decreto ai Comuni di Costermano e Brentino Belluno e ad Azienda Gardesana Servizi SpA Scarl.
6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Regione Veneto e al Prefetto di Verona.
7. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto nel termine di 60 giorni dal ricevimento ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
8. DI DICHIARARE il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di assicurare la continuità di gestione delle strutture dell'Ambito.

Verona, lì 15 aprile 2013

Il Commissario straordinario  
f.to Mauro Martelli

**Decreto del Commissario straordinario dell'AATO Veronese**

**n. 17 del 15 aprile 2013**

Oggetto: **Applicazione della Convenzione di affidamento della gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Veronese. Diffida ad adempiere ai Comuni di Brentino Belluno ed alla società di gestione Azienda Gardesana Servizi SpA.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Vista la proposta di decreto in oggetto, il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere tecnico FAVOREVOLE.

Verona, lì 15 aprile 2013

Servizio Affari Generali  
f.to Dott.ssa Ulyana Avola

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Vista la proposta di decreto in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, accerta la NON RILEVANZA della proposta in esame.

Verona, lì 15 aprile 2013

Il Direttore Generale  
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia del presente decreto è stata pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio presso la sede dell'Autorità, nonché all'Albo on line del sito [www.atoveronese.it](http://www.atoveronese.it), il giorno 15 aprile 2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Verona, lì 15 aprile 2013

SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI  
f.to Dott.ssa Ulyana Avola

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di darvi attuazione.

Verona, lì 15 aprile 2013

Il Direttore  
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini